



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

CODICE DEONTOLOGICO

→ dell'assistente sociale

→ **CODICE DEONTOLOGICO**

dell'assistente sociale



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

TITOLO I

pag. 9

Definizioni generali e ambito di applicazione

TITOLO II

pag. 10

Principi generali della professione

TITOLO III

pag. 12

Doveri e responsabilità generali dei professionisti

TITOLO IV

pag. 14

Responsabilità dell'assistente sociale verso la persona

Capo I - Rispetto dei diritti della persona

Capo II - Riservatezza e segreto professionale

TITOLO V

pag. 17

Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società

TITOLO VI

pag. 18

Responsabilità verso i colleghi e altri professionisti

TITOLO VII

pag. 19

Responsabilità nell'esercizio delle professione

Capo I - Esercizio della professione in regime subordinato

Capo II - Esercizio della professione in ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento

Capo III - Esercizio della professione in Società tra professionisti,
in Società multi professionale e in regime di libera professione

Capo IV - Esercizio della professione nel ruolo di consulente tecnico d'ufficio o di parte

TITOLO VIII

pag. 23

Responsabilità verso la professione

Capo I - Rapporto con l'Ordine professionale

Capo II - Assistenti sociali eletti nei Consigli dell'Ordine
e nominati nel Consiglio di Disciplina

Capo III - Azione disciplinare nei confronti degli iscritti

TITOLO IX

pag. 26

Norme finali

Vista la “Dichiarazione universale dei diritti umani” e le seguenti dichiarazioni e convenzioni internazionali¹;

Visti la Definizione internazionale del Servizio Sociale del 2014² e i principi etici approvati dalle organizzazioni internazionali³;

Visti i Trattati e le Convenzioni dell’Unione Europea;

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare gli articoli 2, 3, 4, 10, 33 e 41;

Vista la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”;

Vista la Direttiva Europea 2005/36/CE del 07 settembre 2005 “Normativa Europea sulle professioni regolamentate” recepita con D.Lgs. 206 del 06 novembre 2007;

Visto l’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n.183 “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e ss.mm.;

Vista la definizione di salute elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità⁴,

il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali approva il seguente Codice Deontologico, (di seguito anche Codice)

1 Il riferimento, in particolare, è alla Dichiarazione universale dei diritti umani, alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, alla Convenzione internazionale sui diritti economici sociali e culturali, alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, alla Convenzione relativa allo status dei rifugiati, alla Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni, alla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e agli Standard internazionali del lavoro.

2 La definizione internazionale di Servizio Sociale recita: “Il servizio sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l’emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono fondamentali per il servizio sociale. Sostenuto dalle teorie del servizio sociale, delle scienze sociali, umanistiche e dai saperi indigeni, il servizio sociale coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorarne il benessere. La definizione di cui sopra può essere ampliata a livello nazionale e/o regionale.” [Traduzione italiana dall’inglese “Global definition of social work”, anno 2014 a cura di A. Sicora v1 dd.30.04.014. Fonte: www.eassw.org/global-social-work/14/definizione-internazionale-di-servizio-sociale.html]

3 Dichiarazione di principi etici del Servizio Sociale mondiale (Traduzione Italiana dall’inglese “Global Social Work Statement of Ethical Principle”, anno 2018, a cura di C. Soregotti)

4 La salute è definita come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattie o infermità” (traduzione italiana dall’inglese “Preamble to the Constitution of WHO” (Official Records of WHO, no. 2, p. 100), 1946. Fonte: <http://www.salute.gov.it>).

PREAMBOLO

La professione dell'assistente sociale è fondamentale per garantire i diritti umani e lo sviluppo sociale e, a questo scopo, è normata dallo Stato a tutela della persona e delle comunità; anche per questo, l'assistente sociale è consapevole che la professione è una risorsa da tutelare, che implica doveri e responsabilità.

L'assistente sociale, con la propria attività, concorre a realizzare e a tutelare i valori e gli interessi generali, comprendendo e traducendo le esigenze della persona, dei gruppi sociali e delle comunità.

La relazione con la persona, anche in presenza di asimmetria informativa, si fonda sulla fiducia e si esprime attraverso un comportamento professionale trasparente e cooperativo, teso a valorizzare tutte le risorse presenti e la capacità di auto-determinazione degli individui.

La professione è dinamica e riflessiva; il professionista si impegna con le persone affinché esse possano raggiungere il miglior livello di benessere possibile, tenuto conto

dell'evoluzione del concetto di qualità della vita.

L'assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto-riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione.

Il professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura per poter svolgere al meglio il proprio compito. Con la sua firma dichiara e rivendica la responsabilità intellettuale e tecnica delle proprie valutazioni e di tutti gli atti, gli interventi e i processi che gli competono.

Le norme deontologiche sono alla base dell'esistenza stessa delle organizzazioni professionali regolate, esse rendono prevedibili e vincolanti i comportamenti dei singoli professionisti, costruendo così l'affidabilità dell'intera categoria professionale e, quindi, la sua credibilità. La credibilità si fonda, inoltre, sulla corretta condotta professionale e si

PREAMBOLO

alimenta della capacità dell'assistente sociale di essere all'altezza del ruolo che la società gli affida.

Questo Codice definisce i limiti del corretto esercizio professionale e ha lo scopo di orientare i comportamenti professionali degli assistenti sociali verso gli standard di pratica etica più alti possibili.

La professione si adopera per affrontare le ambiguità e i dilemmi connessi al suo esercizio, anche attraverso pratiche riflessive e processi decisionali orientati a risultati etici. L'assistente sociale, quindi, in relazione agli sviluppi dei fenomeni sociali e della cultura politica, ha il dovere di aggiornarsi rispetto all'evoluzione della dimensione etica della professione.

Il Codice valorizza esplicitamente le capacità e le risorse di tutti gli individui e delle comunità con cui l'assistente sociale opera. Riflette l'impulso morale di tutta la professione, che si impegna a perseguire la giustizia sociale e a riconoscere la dignità intrinseca di ogni essere umano.

Anche per questa ragione, non sono più utilizzati i termini utente/cliente,

riferiti a coloro che si rivolgono all'assistente sociale, entrambi sostituiti dal termine persona, tranne quando siano connessi al rapporto di committenza instaurato con una Società professionale o multi-professionale o con un libero professionista.

Invece, per pura convenzione, il testo è redatto utilizzando termini declinati al genere maschile che assumiamo ricomprendano anche la corrispondente declinazione al genere femminile.

Il Codice considera e accoglie i dilemmi connessi all'evoluzione sociale, economica e giuridica sia locale sia globale. Recepisce le indicazioni internazionali sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e include le differenti forme di esercizio della professione.

Il Consiglio Nazionale, insieme all'Osservatorio Deontologico Nazionale, ha elaborato questa versione del Codice anche grazie ad un processo partecipato che ha accolto le sollecitazioni pervenute dagli iscritti e dalle associazioni rappresentative della professione.

TITOLO I



Definizioni generali e ambito di applicazione

1. Il Codice Deontologico è costituito dai principi e dalle regole che l'assistente sociale iscritto all'albo professionale deve conoscere, osservare e contribuire a diffondere.
2. La conoscenza e il rispetto del Codice sono vincolanti per l'esercizio della professione in tutte le forme in cui essa è esercitata; la non conoscenza delle norme in esso contenute non esime dalla responsabilità disciplinare.
3. I principi, i valori e le regole contenute nel Codice orientano le scelte di comportamento dei professionisti in tutti gli ambiti, a tutti i livelli di responsabilità attribuita, anche quando gli interventi professionali siano effettuati a distanza, via internet o con qualunque altro dispositivo elettronico o telematico.

TITOLO II

Principi generali della professione

4. L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sulla disciplina accademica, sulla pratica, sull'autonomia tecnico-professionale e sull'indipendenza di giudizio. L'assistente sociale non partecipa ad iniziative lesive di queste dimensioni.
5. L'assistente sociale fa propri i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Riconosce il valore, la dignità intrinseca e l'unicità di tutte le persone e ne promuove i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e ambientali così come previsti nelle disposizioni e nelle Convenzioni internazionali.
6. L'assistente sociale afferma i principi della difesa del bene comune, della giustizia e dell'equità sociale e, nel promuovere la cultura della sussidiarietà, della prevenzione e della salute, opera affinché le persone creino relazioni di reciprocità all'interno delle comunità alle quali appartengono.
7. L'assistente sociale riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per conto della persona e delle comunità, entro i limiti dei principi etici della professione.
8. L'assistente sociale riconosce la centralità e l'unicità della persona in ogni intervento; considera ogni individuo anche dal punto di vista biologico, psicologico, sociale, culturale e spirituale, in rapporto al suo contesto di vita e di relazione.
9. L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza fare discriminazioni e riconoscendo le differenze di età, di genere, di stato civile, di orientamento e identità sessuale, di etnia, di cittadinanza, di religione, di condizione sociale e giuridica, di ideologia politica, di funzionamento psichico o fisico, di salute e qualsiasi altra differenza che caratterizzi la persona, i gruppi o le comunità. Consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulla persona in base alle sue caratteristiche o orientamenti e non impone il proprio sistema di valori.
10. L'assistente sociale riconosce le famiglie, nelle loro diverse e molteplici forme ed espressioni, nonché i rapporti elettivi di ciascuna persona, come luogo privilegiato di relazioni significative.

11. L'assistente sociale promuove opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della persona, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle loro diverse aggregazioni sociali; ne valorizza autonomia, soggettività e capacità di assunzione di responsabilità, sostenendole nell'uso delle risorse proprie e della società, per prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di disagio e favorire processi di inclusione.
12. L'assistente sociale, nell'esercizio della professione, previene e contrasta tutte le forme di violenza e di discriminazione.
13. L'assistente sociale concorre alla produzione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente, della sostenibilità ecologica e della sopravvivenza sociale, consapevole delle difficoltà nel rapporto tra l'essere umano e l'ambiente.

TITOLO III

Doveri e responsabilità generali dei professionisti

14. I dilemmi etici sono connessi all'esercizio della professione. L'assistente sociale li individua e li affronta evidenziando i valori ed i principi in contrasto. Le scelte professionali che ne risultano sono la sintesi della valutazione delle norme, del sapere scientifico, dell'esperienza professionale e sono comunque indirizzate al rispetto della libertà, dell'autodeterminazione e a conseguire il minor svantaggio per le persone coinvolte. Il professionista orienta la propria condotta alla massima trasparenza circa le ragioni delle proprie scelte e documenta, motivandolo, il processo decisionale.
15. L'assistente sociale mette a disposizione della persona le proprie conoscenze, competenze, strumenti e abilità professionali, costantemente aggiornati, al fine di conseguire la massima efficacia negli interventi. Intrattiene il rapporto professionale solo fino a quando la situazione lo richieda o le norme di riferimento lo prescrivano.
16. L'assistente sociale ricerca la collaborazione di altri colleghi o altri professionisti e percorsi di supervisione professionale ogni volta che lo valuti opportuno.
17. L'assistente sociale informa i soggetti coinvolti del proprio mandato professionale e delle sue implicazioni, anche quando l'intervento professionale si svolga in un contesto di controllo o di tutela disposto dall'Autorità Giudiziaria, o in forza dell'adempimento di norme di legge.
18. L'assistente sociale afferma e difende la propria autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale da pressioni e condizionamenti di qualunque natura in tutte le proprie azioni e interventi professionali.
19. L'assistente sociale si adopera affinché l'azione professionale si realizzi in condizioni e in tempi idonei a garantire la dignità, la tutela e i diritti della persona, anche in funzione del livello di responsabilità che egli ricopre. Non accetta condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e i valori del Codice, che siano in contrasto con il mandato sociale e professionale o che possano compromettere la qualità e gli obiettivi degli interventi.
20. L'assistente sociale riconosce i confini tra vita privata e professionale ed evita commistioni che possano interferire con l'attività professionale o arrecare danno all'immagine della professione. Non intrattiene relazioni di natura sentimentale o sessuale con i destinatari degli interventi cui sia preposto o comunque coinvolto in senso lato.

21. L'assistente sociale agisce in coerenza con i principi etici e i valori della professione, mantenendo un comportamento consono all'integrità, al prestigio e alla dignità della professione stessa, anche nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e, in particolare, dei social network e dei social media.
22. L'assistente sociale non usa la propria posizione per ottenere vantaggi personali, anche nella forma di beni materiali; valuta l'opportunità di accettare doni simbolici o di modico valore nell'ambito in cui si svolge l'intervento.
23. L'esercizio della professione in forma gratuita non è ammesso. Sono fatti salvi casi eccezionali, interventi pro bono chiaramente verificabili e l'esercizio volontario della professione nell'ambito di organizzazioni giuridicamente riconosciute o di tirocini gratuiti svolti sotto la supervisione di un collega.
24. L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, metodologico e tecnologico. A tal fine, contribuisce alla ricerca, alla divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche. Il professionista si adopera, inoltre, affinché si sviluppi la cultura della supervisione professionale.
25. La corretta rendicontazione della formazione continua, per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo deontologico per l'assistente sociale.

TITOLO IV

Responsabilità dell'assistente sociale verso la persona

Capo I - Rispetto dei diritti della persona

26. L'assistente sociale riconosce la persona come soggetto capace di autodeterminarsi e di agire attivamente; impegna la propria competenza per instaurare una relazione di fiducia e per promuovere le potenzialità, l'autonomia e il diritto della persona ad assumere le proprie scelte e decisioni, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi degli altri.
27. L'assistente sociale riconosce che la capacità di autodeterminarsi della persona può essere ridotta a causa di condizioni individuali, socio-culturali, ambientali o giuridiche. In queste situazioni, promuove le condizioni per raggiungere il miglior grado di autodeterminazione possibile e, quando ciò non sia realizzabile, si adopera per l'adeguata segnalazione all'Autorità Giudiziaria, affinché siano attivati gli opportuni interventi di protezione e di tutela.
28. L'assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità, anche quando esse appaiano consenzienti, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia all'autorità competente previsti dalla legge.
29. La natura fiduciaria della relazione con la persona impone all'assistente sociale di agire con la massima trasparenza. Il professionista informa la persona sui suoi diritti e doveri, sugli impegni reciproci, sui programmi e sugli strumenti dell'azione professionale, sulle risorse impiegate o necessarie e sulle conseguenze prevedibili degli interventi tenendo in opportuna considerazione le caratteristiche culturali e le capacità di comprensione e di discernimento dell'interlocutore. Resta fermo il generale obbligo di segretezza in tutti i casi previsti dalla legge.
30. L'assistente sociale si adopera per condividere con la persona il progetto e gli interventi che, prevedibilmente, saranno necessari nel percorso di aiuto. Il professionista può prescindere dall'acquisizione dell'assenso agli interventi nelle situazioni in cui gli stessi siano indifferibili, quando prevalgano le esigenze di protezione della persona, in forza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e in tutti gli altri casi previsti dalle norme vigenti.

31. L'assistente sociale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare la persona, informa l'interessato ed attua ogni opportuna azione professionale di riparazione.

Capo II - Riservatezza e segreto professionale

32. La riservatezza e il segreto professionale costituiscono un diritto primario della persona e un obbligo per il professionista, anche nell'ambito di pubblicazioni scientifiche o di materiali ad uso didattico, nelle ricerche e nella costituzione di banche dati, nei limiti previsti dalle normative vigenti. Nel lavoro con i gruppi, l'assistente sociale si adopera per impegnare i partecipanti al rispetto della riservatezza.
33. L'assistente sociale informa la persona sui limiti e le eventuali deroghe al segreto professionale e all'obbligo di riservatezza, in particolare in riferimento alle seguenti fattispecie:
- a) rischio di grave danno alla persona o a terzi, in particolare minorenni, incapaci o persone impediti a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali;
 - b) richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minorenne o dell'incapace, nell'esclusivo interesse degli stessi;
 - c) formale espressione di volontà dell'interessato o del suo legale rappresentante, informato delle conseguenze della rivelazione;
 - d) rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale;
 - e) esercizio del proprio diritto di difesa nei procedimenti giudiziari, disciplinari o sanzionatori comunque denominati.
34. Il professionista informa coloro con i quali collabora o instaura rapporti di supervisione, o che possono accedere a informazioni riservate, dell'obbligo di riservatezza e del segreto professionale. Richiede il consenso dell'interessato a trasmettere le informazioni che lo riguardano in tutti i casi previsti dalla legge. Nel rapporto con Enti, colleghi ed altri professionisti, l'assistente sociale fornisce unicamente dati e informazioni strettamente indispensabili alla definizione dell'intervento. L'assistente sociale, inoltre, acquisisce il consenso della persona alla presenza di tirocinanti e terzi durante l'intervento.
35. L'assistente sociale agevola la persona, o i suoi legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che la riguarda, nel rispetto delle norme in materia. Il professionista assicura che siano protette le eventuali informazioni relative a terzi e quelle che potrebbero danneggiare gli interessati. Si adopera, inol-

tre, affinché l'eventuale accesso di altri soggetti ai documenti amministrativi o professionali rispetti i criteri e le limitazioni prescritte dalla normativa vigente.

36. L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.
37. L'assistente sociale, oltre a ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale nei rapporti con la stampa, con gli altri mezzi di diffusione e di comunicazione di massa, e nell'utilizzo dei social network. In ogni caso, assicura l'anonimato dei minorenni e delle persone con ridotte capacità.
38. Gli obblighi in materia di riservatezza e segreto professionale permangono anche quando l'assistente sociale sia stato cancellato dall'Albo o sospeso dall'esercizio della professione. Tali obblighi si applicano ugualmente alle situazioni nelle quali il rapporto professionale si è concluso, anche a seguito del decesso della persona.

TITOLO V



Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società

39. L'assistente sociale contribuisce a promuovere, sviluppare e sostenere politiche sociali integrate, finalizzate al miglioramento del benessere sociale e della qualità di vita dei membri delle comunità, con particolare riferimento a coloro che sono maggiormente esposti a situazioni di fragilità, vulnerabilità o a rischio di emarginazione, tenuto conto del livello di responsabilità che egli ricopre e in funzione degli effetti che la propria attività può produrre.
40. L'assistente sociale non può prescindere da una approfondita conoscenza della realtà territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto storico e culturale e dei relativi valori. Ricerca la collaborazione dei soggetti attivi in campo sociale, socio-sanitario e sanitario per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera integrata ai bisogni della comunità, orientando il lavoro a pratiche riflessive e sussidiarie.
41. L'assistente sociale favorisce l'accesso alle risorse, concorre al loro uso responsabile e contribuisce a ridurre lo svantaggio legato alla loro scarsa o mancata conoscenza. Parimenti favorisce la corretta e diffusa informazione sui servizi e sulle prestazioni erogate dal sistema in cui opera e, più in generale, dal sistema di welfare locale, regionale e nazionale, comunque articolato.
42. L'assistente sociale mette a disposizione delle autorità competenti la propria professionalità per programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi in caso di catastrofi o di maxi-emergenze. Nei diversi ambiti in cui opera, o come volontario adeguatamente formato all'interno delle organizzazioni di Protezione Civile, il professionista contribuisce al supporto di persone e comunità e al ripristino delle condizioni di normalità.

TITOLO VI

Responsabilità verso i colleghi e altri professionisti

43. L'assistente sociale che stabilisce un rapporto di lavoro con colleghi, altri professionisti ed organizzazioni pubbliche o private definisce le proprie responsabilità, così come il proprio ambito professionale, e richiede il rispetto delle norme del Codice. Il rapporto con i colleghi e gli altri professionisti è improntato a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze e autonomie.
44. Il professionista non registra né divulga conversazioni con i colleghi senza il loro consenso, ad eccezione delle situazioni disciplinate tra le cause di giustificazione previste dall'ordinamento giuridico. In caso di diffusione di audio/video conferenze, è necessario il consenso di tutti i partecipanti. Nelle comunicazioni a distanza, l'assistente sociale rende nota agli interlocutori l'eventuale partecipazione di terzi. Gli stessi obblighi si applicano anche alla corrispondenza.
45. L'assistente sociale sostiene e supporta nello svolgimento della professione i colleghi, in particolare i neo iscritti e coloro che, nell'ambito della propria attività, vedano compromessa la propria autonomia e la possibilità di rispettare le norme deontologiche.
46. L'assistente sociale si adopera per la corretta allocazione delle responsabilità all'interno del sistema organizzativo in cui opera, per quanto di propria competenza. A questo scopo mette a disposizione ogni informazione ed elemento utile all'esercizio di tale responsabilità da parte di chi ne è titolare.
47. L'assistente sociale segnala al Consiglio Territoriale di Disciplina le condizioni soggettive, le omissioni o i comportamenti dei colleghi contrari alle norme deontologiche, all'ordinamento professionale o che configurino forme di oppressione istituzionale.
48. L'assistente sociale si impegna nella supervisione didattica nei confronti dei tirocinanti, nei limiti dell'organizzazione in cui opera. Il professionista, in questo ambito, agisce per:
 - a) favorire la migliore integrazione del tirocinante nel proprio gruppo di lavoro;
 - b) salvaguardare il tirocinante da situazioni che possano minacciarne la sicurezza;
 - c) rinforzare nel tirocinante la consapevolezza del valore delle norme deontologiche, dell'Ordine e della partecipazione alla vita della comunità professionale;
 - d) stimolare nel tirocinante lo sviluppo del senso critico, impegnandosi a condividere le proprie valutazioni.

TITOLO VII

Responsabilità nell'esercizio delle professione

Capo I - Esercizio della professione in regime subordinato

49. L'assistente sociale che esercita la professione in forma subordinata richiede al proprio datore di lavoro il corretto inquadramento giuridico delle proprie funzioni, e condizioni di esercizio della professione che tutelino il segreto professionale e il segreto d'ufficio e garantiscano l'adempimento dell'obbligo formativo.
50. L'assistente sociale contribuisce all'appropriatezza, all'efficacia e all'efficienza, all'economicità, all'equità e alla qualità degli interventi nonché al miglioramento delle politiche e delle procedure della propria organizzazione di lavoro. Contribuisce, in funzione delle proprie attribuzioni e responsabilità, alle azioni di pianificazione e programmazione, anche mettendo a disposizione i dati e le evidenze relative alla propria attività professionale.
51. L'assistente sociale segnala al proprio Ente di appartenenza l'eccessivo carico di lavoro, se sussiste il rischio che risulti compromesso il corretto svolgimento della professione in relazione anche alla tutela e alla salvaguardia dei diritti della persona. La segnalazione, precisa e circostanziata, è resa in forma scritta.
52. L'assistente sociale è tenuto a segnalare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con puntuale motivazione, le condizioni o le direttive incompatibili con il corretto esercizio della professione, ferma restando la potestà organizzativa generale del datore di lavoro.
53. L'assistente sociale chiede al proprio datore di lavoro, con istanza motivata, di essere sollevato dall'incarico, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto nel caso in cui l'interesse prevalente della persona lo esiga o quando, per gravi motivi, venga meno la relazione di fiducia o, ancora, qualora sussista un grave rischio per l'incolumità del professionista.
54. Nel rapporto gerarchico tra assistenti sociali, che deve essere improntato al rispetto delle reciproche attribuzioni, si configura anche una responsabilità verso la professione.

Capo II - Esercizio della professione in ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento

55. Il professionista che riveste ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento riferiti

ad altri assistenti sociali, nei limiti delle proprie attribuzioni e dell'organizzazione di lavoro, opera per:

- a) gestire adeguatamente le risorse umane e i carichi di lavoro, valorizzando i singoli professionisti e rispettando la loro autonomia tecnica e di giudizio, perseguendo il miglioramento delle relazioni organizzative ed evitando qualunque forma di discriminazione;
- b) valorizzare le funzioni del servizio sociale, concorrendo al mantenimento delle posizioni funzionali e giuridiche attribuite agli assistenti sociali all'interno dell'organizzazione di lavoro;
- c) favorire le condizioni organizzative per l'applicazione delle norme deontologiche, per la formazione continua e per lo sviluppo di percorsi di supervisione professionale;
- d) portare all'attenzione di chi ne ha la responsabilità l'esigenza di ambienti di lavoro idonei. In particolare, si adopera affinché l'organizzazione adotti e mantenga misure efficaci per la prevenzione di aggressioni ai danni degli operatori;
- e) favorire il confronto tra professionisti di aree, enti o istituzioni differenti, al fine di creare i presupposti per sinergie e progetti condivisi;
- f) favorire le condizioni per identificare sistemi di valutazione della qualità e delle performance equi ed efficaci e promuovendo la cultura dell'apprendimento dagli errori;
- g) favorire la partecipazione dei portatori di interesse ai processi di valutazione, tutte le volte che è opportuno.

Capo III - Esercizio della professione in Società tra professionisti, in Società multi professionale e in regime di libera professione

56. La Società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale è iscritta. Il socio che è stato cancellato dal proprio Albo professionale con provvedimento definitivo è escluso dalla società, salvo che non gli sia demandato un ruolo non riconducibile all'esercizio della professione qui disciplinata.
57. La Società risponde per le eventuali violazioni del Codice, e può rispondere solidalmente con il socio che abbia violato il Codice adempiendo a direttive specifiche della Società stessa. Quando la violazione riguarda la Società e una pluralità di soci che rispondono a norme deontologiche differenti, la potestà disciplinare spetta agli organismi di disciplina istituiti presso i rispettivi Consigli dell'Ordine, salvo i casi previsti dalla legge.

58. Il committente è informato su eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che possono essere determinate dal professionista e, per quanto riguarda le Società, dai soci professionisti e dai soci finanziatori. Il committente è inoltre informato dell'esistenza delle presenti norme deontologiche e delle eventuali implicazioni circa l'incarico.
59. Il professionista si qualifica chiaramente e utilizza i segni distintivi (marchio, ditta, insegna e nomi a dominio) del proprio studio professionale o della Società in modo da renderne perfettamente identificabile la titolarità.
60. Il professionista adegua la quantità e la qualità degli incarichi che accetta alle proprie effettive possibilità di intervento e ai mezzi di cui può disporre; per questo motivo declina gli incarichi che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
61. La stipula del contratto avviene in forma scritta; lo stesso è sottoscritto dalle parti e indica gli estremi della polizza assicurativa del professionista.
62. Il professionista rifiuta l'incarico e non presta la propria attività quando ritiene che possa concorrere a operazioni illecite o illegittime.
63. Il professionista si avvale della collaborazione dei dipendenti di Aziende, Istituzioni ed Enti pubblici o privati per svolgere gli incarichi, esclusivamente se coloro con cui collabora sono allo scopo espressamente autorizzati dal proprio datore di lavoro e dopo aver informato il Committente.
64. Il professionista che riceve un incarico congiunto concorda con i colleghi la condotta e le prestazioni da svolgere. Segnala al Consiglio Territoriale di Disciplina i comportamenti professionali dei colleghi che ritiene in contrasto con le prescrizioni del Codice.
65. La concorrenza si svolge unicamente secondo i principi stabiliti dall'ordinamento comunitario e nazionale. Non è ammessa alcuna condotta finalizzata ad acquisire clientela con modi non conformi al prestigio della professione.
66. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto le attività, le specializzazioni, i titoli posseduti e la struttura del professionista o della Società. La pubblicità deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta e non dev'essere denigratoria nei confronti di altri professionisti o degli organi rappresentativi della professione.

67. Il professionista deve adoperarsi affinché la riservatezza della documentazione in suo possesso sia comunque protetta anche in caso di cessazione dell'attività.

Capo IV - Esercizio della professione nel ruolo di consulente tecnico d'ufficio o di parte

68. L'assistente sociale, in qualità di consulente tecnico d'ufficio incaricato dall'Autorità Giudiziaria,
- a) informa il Giudice circa i rapporti anche pregressi, di lavoro o stretta amicizia, che eventualmente sussistano con le parti in causa, affinché questi possa valutare la loro rilevanza e l'eventuale inconferibilità dell'incarico;
 - b) esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile;
 - c) segnala al Giudice eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio mandato.
69. L'assistente sociale, in qualità di consulente tecnico di parte incaricato da una delle parti nell'ambito di un processo civile,
- d) verifica preventivamente l'incompatibilità dell'incarico con altri ruoli professionali e non offre la propria prestazione professionale a una parte e, successivamente, alla controparte;
 - e) non si serve dei mezzi di stampa, dei social network, dei social media e di ogni altro tipo di mezzi di comunicazione di massa per un uso strumentale della consulenza;
 - f) non conserva copia di alcun documento contenente dati personali, in nessuna forma, una volta esaurito l'incarico;
 - g) con specifico riferimento ad incarichi inerenti procedimenti che coinvolgono persone di minore età, è tenuto alla tutela del superiore interesse del minorenne.

TITOLO VIII

Responsabilità verso la professione

Capo I - Rapporto con l'Ordine professionale

70. È opportuno che l'iscrizione all'Albo del professionista segua il suo domicilio professionale prevalente, al fine di agevolare l'accessibilità alla funzione disciplinare da parte dei cittadini e le funzioni di controllo attribuite all'Ordine, fermo restando quanto disposto in merito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.
71. L'assistente sociale adempie a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti per i professionisti e ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine per la realizzazione delle finalità istituzionali e per la corretta tenuta dell'Albo. A tal fine, obbligatoriamente:
- a) richiede il tempestivo trasferimento all'Albo dell'Ordine Regionale competente secondo le norme vigenti;
 - b) adempie al pagamento della quota annuale di iscrizione entro i termini e con le modalità previste;
 - c) si dota di una casella personale di posta elettronica certificata (P.E.C.) e la utilizza per le comunicazioni con l'Ordine;
 - d) adempie all'obbligo assicurativo come disciplinato dalle norme vigenti;
 - e) fornisce e aggiorna regolarmente i propri dati, sia quelli previsti dalle normative vigenti, sia tutti quelli che il Consiglio dell'Ordine ritiene necessari per la costruzione, l'aggiornamento e il miglioramento continuo della banca dati dei professionisti, ivi compresa la sezione relativa alla formazione continua.
72. Il professionista si adopera in ogni sede per la promozione, il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi, garantendone l'integrità e il decoro anche nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e in particolare dei social network e dei social media.
73. L'attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all'Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta alle relative sanzioni. L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.
74. Lo svolgimento dell'attività in periodo di sospensione dall'esercizio professionale si configura come illecito disciplinare. Dell'infrazione risponde anche l'as-

sistente sociale che abbia eventualmente reso possibile l'attività irregolare o che, essendone a conoscenza, non l'abbia segnalata all'Ordine.

75. L'assistente sociale segnala all'Ordine le situazioni in cui è compromessa la possibilità di corretto esercizio della professione in relazione alle condizioni organizzative, alle eventuali disposizioni illegittime impartite dal datore di lavoro e agli effetti delle politiche in contrasto con i principi del Codice o con la salvaguardia dei diritti della persona e della propria sicurezza. La segnalazione è resa in modo preciso, circostanziato e in forma scritta.

Capo II - Assistenti sociali eletti nei Consigli dell'Ordine e nominati nel Consiglio di Disciplina

76. L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, Regionale o Interregionale dell'Ordine adempie all'incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale ad essere parte rappresentata ed attiva nelle politiche regionali e nazionali.
77. L'assistente sociale impegnato nel Consiglio dell'Ordine Nazionale o degli Ordini Regionali o Interregionali rende conto alla comunità professionale del suo operato.
78. Rivestire il ruolo di consigliere dell'Ordine Nazionale, Regionale o Interregionale o di consigliere di disciplina costituisce circostanza aggravante nell'eventuale procedimento disciplinare riferito al mancato rispetto dei precetti del Codice, ed in particolare di quelli riferiti ai rapporti con la professione e l'Ordine professionale.

Capo III - Azione disciplinare nei confronti degli iscritti

79. L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal Codice e ogni condotta, anche omissiva, non consona al decoro o al corretto esercizio della professione comportano l'esercizio dell'azione disciplinare, nelle modalità definite dalle disposizioni di legge vigenti e normate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con apposito regolamento.
80. All'iscritto che viola le norme del Codice o che incorre nelle condotte di cui all'articolo precedente, sono comminate, in funzione della gravità del suo comportamento, le seguenti sanzioni:
- a) ammonizione;
 - b) censura;

- c) sospensione dall'esercizio della professione;
 - d) radiazione dall'Albo.
81. La mancata acquisizione dei crediti formativi necessari per l'adempimento dell'obbligo formativo comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza dei Consigli Territoriali di Disciplina in ordine alla valutazione delle eventuali circostanze esimenti. In particolare:
- a) la carenza di crediti formativi entro il limite massimo del venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della censura;
 - b) la carenza di crediti formativi superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di 0,5 giorni di sospensione per ogni credito formativo mancante, con arrotondamento in eccesso.
82. Il mancato pagamento della quota associativa all'Ordine per due annualità consecutive comporta l'automatica sospensione, in via amministrativa, dall'esercizio della professione fino alla regolarizzazione della posizione dell'iscritto, pervia diffida. Della sospensione è data immediata comunicazione al datore di lavoro, se presente, e all'Autorità Giudiziaria quando previsto dalla legge. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.

TITOLO IX

Norme finali

83. L'assistente sociale rispetta le norme deontologiche del Paese in cui esercita, osservando le leggi che regolano l'esercizio della professione all'estero. L'assistente sociale straniero che eserciti in Italia è tenuto al possesso dei requisiti di legge e ha l'obbligo di conoscere ed osservare i precetti contenuti nel presente Codice.
84. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine si adopera per mantenere rapporti con le Organizzazioni nazionali e internazionali di servizio sociale, attraverso un confronto costruttivo sui principali aspetti dell'identità professionale e sui temi etici e sociali connessi all'esercizio della professione. Si adopera, inoltre, per favorire l'interscambio culturale e la mobilità degli assistenti sociali a livello internazionale.
85. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine provvede alla revisione e all'aggiornamento del Codice anche per il tramite dell'Osservatorio Deontologico Nazionale.
86. Il presente Codice è approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine il 21 febbraio 2020 con delibera n. 17, abroga e sostituisce quello approvato nella seduta del 17 luglio 2009, così come modificato con delibera n. 180 del 17 dicembre 2016. Il Codice entra in vigore il 01 giugno 2020 ed è pubblicato sul sito www.cnoas.it.



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

Via del Viminale 43 - Roma
www.cnoas.it